



Protocollo n. 5586

Pistoia, lì -

DETERMINAZIONE N. 11

13 GEN. 2010

Oggetto: - RICORSO avverso non ammissione a Borsa Lavoro - Bando provinciale a sportello borse lavoro POR OB. 2 FSE 2007-2013 - RIGETTO -

Il Dirigente del Servizio,

Premesso che, con ricorso prot. n. 189782 del 15/12/2009, presentato a mezzo racc. ar n. 13759404551-1, la Sig.ra ROSATI DEBORAH, residente in Via di Mezzo 442, 50139 Quarrata (Pt), presentava formale opposizione avverso la determinazione n. 1729 del 03/12/2009 con la quale la sua domanda di borsa lavoro presentata in data 11/11/2009 ore 10.14, a valere sul Bando provinciale a sportello borse lavoro POR OB. 2 FSE 2007-2013, veniva respinta dichiarando nel ricorso medesimo: *“ in riferimento alla Vostra comunicazione esito istruttoria con prot. n. 185338 del 04/12/2009 di non ammissibilità della domanda da me presentata per la richiesta di borsa lavoro con motivazione: risoluzione consensuale in data 31 maggio 2009, DICHIARO di avere lavorato con Contratto a Progetto dal 13/2/2009 al 31/05/2009 e che il rapporto di lavoro è terminato con la scadenza naturale del contratto in data 31/5/2009 senza avere pertanto avuto un rinnovo dello stesso e non con “risoluzione consensuale” e che lo stato di disoccupazione decorre dal 07/3/2006”*;

Dato atto che con la citata determinazione n. 1729 del 03/12/2009 veniva respinta la domanda di borsa lavoro presentata dalla Sig.ra ROSATI DEBORAH, in quanto, a seguito della istruttoria svolta dal Centro per l'Impiego di Pistoia, risultava la cessazione del precedente rapporto lavorativo della ricorrente per **“risoluzione consensuale in data 31/5/2009”**;

Ritenuto, pertanto, a seguito della presentazione del ricorso di dare avvio ad un approfondimento di istruttoria circa la causa di cessazione del rapporto di lavoro con verifica presso l'azienda Res Com srl datore di lavoro della ricorrente, domiciliata presso lo studio di consulenza RMBS e Partners srl;

Preso atto che la RMBS e Partners srl, con comunicazione prot. 194925 del 23/12/2009 confermava che *“ il rapporto di lavoro a progetto instaurato in data 13/2/2009 con la Signora Rosati Deborah è stato risolto consensualmente in data 31/5/2009”*;

Valutato, pertanto, che alla luce dell'esito del suddetto supplemento di istruttoria risultano confermate le ragioni di non ammissione alla borsa lavoro della ricorrente;

Precisato che non trova applicazione l'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis della Legge 241/91 e s.m.i. in quanto il presente procedimento ha natura contenziosa;

Richiamato, in diritto, l'art 3 del Bando a sportello Borse Lavoro nella parte in cui prevede come requisito per la presentazione della domanda l'essere *“Lavoratori subordinati e parasubordinati che successivamente al 30/06/2008 hanno perso l'occupazione a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale o per mancato rinnovo del contratto”*;

Richiamato altresì, l'art 8 del Bando a sportello Borse Lavoro nella parte in cui prevede, come condizione di ammissibilità delle domande, che siano *“ presentate da soggetto ammissibile, secondo quanto previsto all'art. 3”* ;



Considerata la finalità della borsa lavoro di cui al Bando provinciale a sportello richiamato, quale intervento per il sostegno a lavoratori e lavoratrici disoccupati/e che risultano esclusi dagli ammortizzatori sociali anche in deroga, al fine di aiutarli ad affrontare **situazioni di perdita di lavoro, derivanti dall'attuale crisi economica, in quanto tali involontarie;**

Rilevato che la risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro configura una ipotesi di cessazione del rapporto legata, per definizione, anche alla volontà del lavoratore che, consensualmente appunto, concorda con il proprio datore di lavoro la non prosecuzione del lavoro, per ragioni che la legge non richiede di specificare;

Verificato, pertanto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per respingere il ricorso in opposizione spiegato;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né necessità di visto di regolarità tecnica;

Richiamati l'art. 107 del D. lgs 267/2000 e l'art. 71 dello Statuto provinciale e visto il Decreto Presidenziale n. 534 del 29/12/2009 con il quale il Presidente ha conferito al dirigente provinciale P.I. Mauro Gori la responsabilità del Servizio Lavoro, Politiche Sociali e per la Gioventù, già responsabile del Servizio Lavoro giusto Decreto Presidenziale n. 223 del 15 giugno 2009;

Preso atto, pertanto, che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze,

DETERMINA

- A) DI RESPINGERE il ricorso in opposizione per le ragioni di cui in narrativa;
- B) DI TRASMETTERE a cura dell'Archivio copia del presente provvedimento ai seguenti Servizi Provinciali ai fini degli incombeni successivi:
- Servizio Lavoro, Politiche Sociali e per la Gioventù - Centro Direzionale
 - Centro per l'Impiego di Pistoia;
 - Centro per l'Impiego di Monsummano;
- C) DI PUBBLICARE la presente determinazione per 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art 124 D. lgs 267/2000 all'Albo Pretorio Provinciale e sul sito Internet;
- D) DI PROVVEDERE da parte di questo Servizio a tutti gli atti connessi e conseguenti di attuazione, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità tecnica, né di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il DIRIGENTE


P.I. Mauro Gori



Protocollo n. 5586

Pistoia, lì -

DETERMINAZIONE N. 11 **13 GEN. 2010**

Oggetto: - RICORSO avverso non ammissione a Borsa Lavoro - Bando provinciale a sportello borse lavoro POR OB. 2 FSE 2007-2013 - RIGETTO -

Il Dirigente del Servizio,

Premesso che, con ricorso prot. n. 189782 del 15/12/2009, presentato a mezzo racc. ar n. 13759404551-1, la Sig.ra ROSATI DEBORAH, residente in Via di Mezzo 442, 50139 Quarrata (Pt), presentava formale opposizione avverso la determinazione n. 1729 del 03/12/2009 con la quale la sua domanda di borsa lavoro presentata in data 11/11/2009 ore 10.14, a valere sul Bando provinciale a sportello borse lavoro POR OB. 2 FSE 2007-2013, veniva respinta dichiarando nel ricorso medesimo: *“ in riferimento alla Vostra comunicazione esito istruttoria con prot. n. 185338 del 04/12/2009 di non ammissibilità della domanda da me presentata per la richiesta di borsa lavoro con motivazione: risoluzione consensuale in data 31 maggio 2009, DICHIARO di avere lavorato con Contratto a Progetto dal 13/2/2009 al 31/05/2009 e che il rapporto di lavoro è terminato con la scadenza naturale del contratto in data 31/5/2009 senza avere pertanto avuto un rinnovo dello stesso e non con “risoluzione consensuale” e che lo stato di disoccupazione decorre dal 07/3/2006”*;

Dato atto che con la citata determinazione n. 1729 del 03/12/2009 veniva respinta la domanda di borsa lavoro presentata dalla Sig.ra ROSATI DEBORAH, in quanto, a seguito della istruttoria svolta dal Centro per l'Impiego di Pistoia, risultava la cessazione del precedente rapporto lavorativo della ricorrente per **“risoluzione consensuale in data 31/5/2009”**;

Ritenuto, pertanto, a seguito della presentazione del ricorso di dare avvio ad un approfondimento di istruttoria circa la causa di cessazione del rapporto di lavoro con verifica presso l'azienda Res Com srl datore di lavoro della ricorrente, domiciliata presso lo studio di consulenza RMBS e Partners srl;

Preso atto che la RMBS e Partners srl, con comunicazione prot. 194925 del 23/12/2009 confermava che *“ il rapporto di lavoro a progetto instaurato in data 13/2/2009 con la Signora Rosati Deborah è stato risolto consensualmente in data 31/5/2009”*;

Valutato, pertanto, che alla luce dell'esito del suddetto supplemento di istruttoria risultano confermate le ragioni di non ammissione alla borsa lavoro della ricorrente;

Precisato che non trova applicazione l'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis della Legge 241/91 e s.m.i. in quanto il presente procedimento ha natura contenziosa;

Richiamato, in diritto, l'art 3 del Bando a sportello Borse Lavoro nella parte in cui prevede come requisito per la presentazione della domanda l'essere *“Lavoratori subordinati e parasubordinati che successivamente al 30/06/2008 hanno perso l'occupazione a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale o per mancato rinnovo del contratto”*;

Richiamato altresì, l'art 8 del Bando a sportello Borse Lavoro nella parte in cui prevede, come condizione di ammissibilità delle domande, che siano *“ presentate da soggetto ammissibile, secondo quanto previsto all'art. 3”* ;



Considerata la finalità della borsa lavoro di cui al Bando provinciale a sportello richiamato, quale intervento per il sostegno a lavoratori e lavoratrici disoccupati/e che risultano esclusi dagli ammortizzatori sociali anche in deroga, al fine di aiutarli ad affrontare **situazioni di perdita di lavoro, derivanti dall'attuale crisi economica, in quanto tali involontarie;**

Rilevato che la risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro configura una ipotesi di cessazione del rapporto legata, per definizione, anche alla volontà del lavoratore che, consensualmente appunto, concorda con il proprio datore di lavoro la non prosecuzione del lavoro, per ragioni che la legge non richiede di specificare;

Verificato, pertanto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per respingere il ricorso in opposizione spiegato;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né necessità di visto di regolarità tecnica;

Richiamati l'art. 107 del D. lgs 267/2000 e l'art. 71 dello Statuto provinciale e visto il Decreto Presidenziale n. 534 del 29/12/2009 con il quale il Presidente ha conferito al dirigente provinciale P.I. Mauro Gori la responsabilità del Servizio Lavoro, Politiche Sociali e per la Gioventù, già responsabile del Servizio Lavoro giusto Decreto Presidenziale n. 223 del 15 giugno 2009;

Preso atto, pertanto, che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze,

DETERMINA

- A) DI RESPINGERE il ricorso in opposizione per le ragioni di cui in narrativa;
- B) DI TRASMETTERE a cura dell'Archivio copia del presente provvedimento ai seguenti Servizi Provinciali ai fini degli incombeni successivi:
- Servizio Lavoro, Politiche Sociali e per la Gioventù - Centro Direzionale
 - Centro per l'Impiego di Pistoia;
 - Centro per l'Impiego di Monsummano;
- C) DI PUBBLICARE la presente determinazione per 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art 124 D. lgs 267/2000 all'Albo Pretorio Provinciale e sul sito Internet;
- D) DI PROVVEDERE da parte di questo Servizio a tutti gli atti connessi e conseguenti di attuazione, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità tecnica, né di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il DIRIGENTE


P.I. Mauro Gori